

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 178/47/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, impugnava gli avvisi per le illegittimità analiticamente descritte nell'atto di impugnazione e così di seguito riassunte:

- nullità degli avvisi di pagamento per inesistenza del loro presupposto, ossia della cartelle in essi richiamate.

Su tali eccezioni e deduzioni così concludeva:

- In via principale e nel merito annullare i provvedimenti impugnati;
- Dichiarare decaduta la P.A. dal potere di intimazione del pagamento delle somme ingiunte.

In data 29/9/2010, l'Esatri spa depositava le proprie controdeduzioni con le quali, presupponendo la notifica delle cartelle di pagamento, chiedeva:

- nel merito, il rigetto del ricorso e la conferma degli atti impugnati;
- vittoria di spese e compensi.

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

La Commissione, preso atto di quanto risulta dalla documentazione prodotta e di quanto emerso in udienza ed in camera di consiglio, ritiene che la controversia verta essenzialmente sull'accertamento della regolarità della notifica della cartella, quale atto costituente il presupposto degli avvisi qui impugnati.

La fattispecie, inevitabilmente, comporta un'indagine analitica, atto per atto, sulla regolarità della notifica del presupposto impositivo, ossia della relativa cartella di pagamento; a tal uopo l'indagine deve prendere le mosse dalle eccezioni avanzate dal ricorrente sui singoli atti, che vengono di seguito così riassunti:

Dall'esame di quanto sopra, in primis, si evince che gli atti di cui ai nn. 6 - 7 - 15 e 18, sono riconosciuti dal ricorrente come regolari, per cui gli stessi implicitamente vanno confermati.

Per gli altri avvisi, sulla scorta della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione nella precedente udienza circa la sede della società (Milano P.zza Alfieri, 11) e dei suoi legali rappresentanti (visura storica del camerale) e sulla scorta della documentazione fornita da Esatri spa in merito alle risultanze delle notifiche delle singole cartelle, il Collegio, effettuato l'incrocio delle risultanze prodotte sui singoli atti, osserva.

In linea di principio bisogna premettere che l'Esatri spa, la quale ha controdedotto affermando di aver proceduto alla regolare notifica, per alcuni atti non ha apportato convincenti circostanze in tal senso; nonostante che l'onere della prova in giudizio, circa l'avvenuta e regolare notifica della cartella, di fronte ad una precisa e puntuale contestazione del contribuente, incombeva senza dubbio in capo al Concessionario, quale soggetto tenuto al compimento di tale adempimento. senza alcuna possibile inversione dell'onere. Tale vizio probatorio è di per sé sufficiente ad influire sulle sorti di alcuni atti, essendo riferibile alla principale questione oggetto della controversia, quindi risulterebbe determinante ai fini dell'accoglimento parziale del ricorso. Inoltre, dato che, quest'ultimo, si fonda, a sua volta, essenzialmente su tali circostanze, la carenza probatoria si traduce, in definitiva, in un vizio che incide sulla legittimità dell'intera procedura impositiva in riferimento ai singoli atti.

Comunque, si ritiene opportuno precisare che alla predetta questione pregiudiziale si aggiungono elementi di fatto che rafforzano quanto sostenuto dal ricorrente.

A tal proposito la Commissione pone in rilievo la circostanza che i contestati avviso di pagamento - non preceduti da alcun altro atto regolarmente notificato al contribuente - non rechino alcuna motivazione, con ciò precludendo allo stesso l'esercizio del diritto di difesa, non essendo Egli in grado di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dall'Amministrazione Finanziaria nell'avanzare la pretesa tributaria.

Sul punto, rileva il Collegio che per gli atti di cui al n. 10 (cart. 068.2006.0114241525100 € 2.484,52), n. 13 (cart. 068.2006.0299747312000 € 76,96) e n. 14 (cart. 368.2007.000541017300 € 58.673,58 - erroneamente indicata al predetto n. 14 con cart. N. 068.2006.029974731200 -), la notifica non può essere considerata regolare. Infatti, per la n. 10 e la n. 13, la relata qualifica come sconosciuto in loco il contribuente, mentre il predetto ha provato, con il citato estratto storico camerale, che al momento dell'accesso del messo per la notifica della cartella la sede era quella dichiarata e risultante dagli atti; mentre per la n. 14 non risulta essere stata prodotta la relata di notifica. Quindi, i predetti avvisi vanno annullati per inesistenza del presupposto.

Per i rimanenti, ad eccezione di quelli non contestati dal ricorrente, la Commissione, esaminate le singole attestazioni di consegna prodotte da Esatri, constatato che gli atti, comunque, siano stati ricevuti da soggetti idonei alla ricezione e successiva consegna al destinatario, ritiene che le notifiche siano regolari, conseguentemente i relativi avvisi vanno confermati. Pertanto, il ricorso può essere accolto parzialmente, mentre, sulla scorta dell'accoglimento parziale, in ragione che la maggior parte degli avvisi sono stati confermati, si ritiene che le spese di giudizio, come in appresso liquidate, compensate in ragione del 50%, vadano poste a carico del ricorrente.

#### **P.Q.M.**

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso dichiara illegittimi gli avvisi di pagamento relativi alle cartelle n.:

- 1) 068.2006.01 142415251000 per € 2.484,52;
- 2) 068.2006.0299747312000 € 76,96;
- 3) 068.2007.000541017300 € 58.673,58;

respinge nel resto e condanna il ricorrente alla metà delle spese di giudizio che liquida in tale quota in € 1,000,00; oltre accessori ed oneri se dovuti.